

## Ravvedimento operoso ultrannuale esteso a tributi comunali e regionali

Per incentivare ancora di più i contribuenti a rimediare spontaneamente alle inosservanze degli obblighi tributari, il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 ha ampliato il perimetro di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, consentendo di accedere alle fattispecie più "estreme" di quella disciplina (articolo 13, Dlgs 472/1997) in riferimento a qualsiasi tipo di tributo, compresi quelli regionali e comunali.

La modifica è stata attuata attraverso l'articolo 10 del decreto legge 124/2019, in vigore dal 25 dicembre scorso, che ha abrogato il comma 1-*bis* del citato articolo 13.

Tale disposizione consentiva l'applicazione delle riduzioni sanzionatorie a un settimo e a un sesto del minimo (sono descritte più avanti) ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; inoltre, ammetteva la riduzione a un quinto del minimo (ravvedimento post processo verbale di constatazione) esclusivamente per i tributi gestiti dalle Entrate.

Si può pertanto sanare **l'omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi**.

Nel dettaglio, anche per i versamenti relativi ai tributi comunali e regionali, la sanzione è ridotta:

- all'1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento ("ravvedimento breve"). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni ("ravvedimento sprint"), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
- all'1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza ("ravvedimento intermedio")
- al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento lungo")
- al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento biennale")
- al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento ultrabiennale").